



Città di Villa San Giovanni

Provincia di Reggio Calabria

Ufficio di Staff del Sindaco

§

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

E PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 – D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 28.09.2012

a cura di:

Dott.ssa Donatella CANALE

Comandante della Polizia Locale- Città di Villa San Giovanni

Dott.ssa Francesca MEGALIZZI

Istruttore di Vigilanza della Polizia Locale- Città di Villa San Giovanni

Dott. Tullio CARACCIOLO

Ufficio di Staff del Sindaco- Città di Villa San Giovanni

In collaborazione con:

Dott.ssa Maria Vincenza SALZONE

Resp.le Settore Economico- Finanziario e Tributi- Città di Villa San Giovanni

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI; REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Articolo 2- Classificazione del Comune

Articolo 3 - Suddivisione territorio comunale

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

CAPO II

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE

DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Articolo 5 - Insegne d'esercizio

Articolo 6 - Vetrofania

Articolo 7 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

Articolo 8 - Bacheche

Articolo 9 - Tende Solari

Articolo 10 - Impianto a messaggio variabile

Articolo 11 - Impianti pubblicitari di servizio

Articolo 12 – Preinsegne

Articolo 13 - Cartello pubblicitario

Articolo 14 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

Articolo 15 - Pubblicità sui veicoli

CAPO III

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Articolo 16 - Pubblicità fonica

Articolo 17 - Manifesto, striscione, stendardo, volantino, locandina

Articolo 18 - Modalità di effettuazione della pubblicità attraverso volantini e similari

Articolo 19 - Pubblicità nei cantieri edili

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

Articolo 21 - Segno orizzontale reclamistico

Articolo 22 - Impianto di pubblicità o propaganda

CAPO IV

CARATTERISTICHE, LIMITI E DIVIETI

Articolo 23 - Caratteristiche comuni delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

Articolo 24 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 25 - Limiti all'installazione dei mezzi pubblicitari fissi e delle insegne di esercizio

Articolo 26 - Divieti

CAPO V

DISTANZE MINIME E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 27 -Distanze minime

Articolo 28 - Autorizzazione per i Mezzi Pubblicitari da installare su suolo pubblico

Articolo 29 - Autorizzazione per i Mezzi Pubblicitari da installare su suolo privato

Articolo 30 -Validità dell'autorizzazione

Articolo 31 - Obblighi del soggetto che effettua la pubblicità

Articolo 32 - Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 33 – Vigilanza

TITOLO III
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 34 - L'effettuazione del Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 35- Definizione degli impianti di pubbliche affissioni
- Articolo 36- Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni
- Articolo 37- Soggetto Passivo
- Articolo 38- Modalità di richiesta di pubblica affissione
- Articolo 39- Modalità di effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni
- Articolo 40 Diniego di affissione

TITOLO IV
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E REDAZIONE DEL PGI

- Articolo 41- Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Affissioni
- Articolo 42- Indirizzi per la redazione del PGI
- Articolo 43- Elaborazione del PGI
- Articolo 44- Il PGI e gli impianti pubblicitari
- Articolo 45- Il PGI e le pubbliche affissioni

TITOLO V
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 46- Funzionario responsabile
- Articolo 47- La gestione in concessione

CAPO II

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 48- Presupposto dell'imposta

Articolo 49- Soggetto passivo

Articolo 50 Modalità di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 51- Riduzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 52- Esenzioni dall'imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 53- Pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità

CAPO III

APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 54- Il Diritto Comunale sulle pubbliche affissioni

Articolo 55- Riduzioni del diritto

Articolo 56- Esenzioni dal diritto

Articolo 57- Pagamento del diritto

Articolo 58- Rimborso dei diritti pagati

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 59 Prescrizioni

Articolo 60- Sanzioni tributarie ed interessi

Articolo 61- Sanzioni amministrative

Articolo 62- Vigilanza

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 63- Entrata in vigore

Articolo 64- Abrogazioni

Articolo 65- Norma di richiamo

Articolo 66- Norme transitorie

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI; REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in ambito comunale, la materia relativa alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni:

A) in conformità ed in attuazione del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR n° 495 del 16 Dicembre 1992, anche mediante rinvio ad altri regolamenti e strumenti di pianificazione comunali:

- determina la tipologia degli impianti pubblicitari da installare sul territorio comunale;
- disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità, stabilendo limitazioni e divieti;
- determina le modalità per ottenere il titolo autorizzativo all'installazione;
- determina i criteri per la realizzazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari;

B) in conformità ed in attuazione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.s. m.m. i.i.:

- stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, la superficie da destinare invece alle affissioni di natura commerciale e la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette;
- stabilisce le modalità per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, inerente l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna, ossia effettuata dagli interessati con proprie attrezzature ed apparecchiature;
- stabilisce le modalità per l'applicazione del Diritto Comunale sulle pubbliche affissioni, inerente le pubbliche affissioni effettuate a cura del Comune o di un concessionario, in ambito comunale.

Il presente Regolamento viene predisposto, dunque, secondo quanto contenuto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, dal D.lgs n. 507/93 e s.s. m.m. i.i, dal D.lgs 42/2004 e s.s. m.m. i.i., nonché dalla normativa vigente.

Articolo 2

Classificazione del Comune

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto stabilito dall'Art 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, ossia al 31.12.2009, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall' I.S.T.A.T., la popolazione di questo Comune risulta costituita da n. 13.700 abitanti, per cui il Comune è classificato nella classe IV.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prenderà atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo e, contestualmente, disporrà l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Articolo 3

Suddivisione territorio comunale

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

- **Zone urbanistiche vincolate** dal P.R.G. vigente;
- **Centro abitato**, ossia l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, dove per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della Deliberazione della G.C. n° 562, del 19.10.1993, così come rettificata dalla Deliberazione della G.C. n° 59, del 23.07.2010, che prevede la delimitazione del centro abitato di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 del C.d.S.
- **Zona extraurbana**, ossia Aree esterne ai centri abitati, comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le norme stabilite dal presente titolo del Regolamento riguardano i mezzi pubblicitari di natura commerciale e/o promozionale collocati sul territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nel D.lgs n. 507/93 e s.m.i., nel D.lgs 42/2004 e s.m.i., nonché nella normativa e nelle disposizioni regolamentari comunali vigenti.

CAPO II
CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE
DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Articolo 5

Insegne d'esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili, quanto alla loro consistenza fisica, possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Le insegne possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta. Esse si suddividono quindi in due tipi definiti a seconda che siano luminosi/illuminati (filo neon, plafoni luminosi e similari) o non luminosi (Insegne o iscrizioni dipinti o a rilievo che non costituiscano fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne).

Le insegne si classificano, secondo la loro collocazione, nel seguente modo: frontali, a bandiera orizzontale, a bandiera verticale, a tetto, su pensilina, a totem su suolo.

Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 50.

Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopraluce dell'esercizio al quale si riferisce. Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.

Articolo 6

Vetrofania

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli, di marchi e elaborazioni di stampe fotografiche e similari, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata e non è soggetta a rilascio di titolo autorizzativi, ma a sola dichiarazione ai fini dell'Imposta comunale sulla pubblicità.

Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ed ingressi di esercizi commerciali, uffici e/o attività economiche e professionali, ubicate ai piani terra e/o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività.

Articolo 7

Targhe di esercizio e pubblicitarie

Per Targa di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

La Targa pubblicitaria è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie.

Per impianto di targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 3 mq per ciascun ingresso dell'edificio.

Le targhe murali possono essere liberamente collocate sul fronte del fabbricato ad eccezione di quelli vincolati ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 42/2004 e purchè siano montate in maniera omogenea a fianco del portone d'ingresso nel caso di più targhe.

Articolo 8

Bacheche

Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile esclusivamente installate a muro, destinate alla diffusione di informazioni di natura commerciale e promozionale.

Le bacheche, installate a muro, dovranno rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio, essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, al fine di garantire un corretto ed equilibrato inserimento architettonico.

Le bacheche non dovranno avere sporgenza superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Non è consentita l'installazione di bacheche nelle zone soggette a tutela storico- paesaggistica.

Articolo 9

Tende Solari

Per Tende si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi contenenti messaggi pubblicitari.

L'installazione delle tende dovrà comunque essere preventivamente autorizzata ed è soggetta a dichiarazione ai fini tributari.

Articolo 10

Impianto a messaggio variabile

Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili anche eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari.

Sul territorio Comunale è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile luminosi e non, che arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o distraggano l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, ad eccezione degli impianti pubblici o ad uso pubblico che trasmettono messaggi informativi di interesse collettivo, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11

Impianti pubblicitari di servizio

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Gli impianti pubblicitari di servizio dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche, anche dimensionali, indicate nelle schede allegato al redigendo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23 comma 1, del C.d.S.

Articolo 12

Preinsegne

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m e sono installate ad un'altezza minima dal margine inferiore di m 2,20.

E' consentita l'apposizione di più preinsegne sulla medesima struttura di sostegno, purchè venga rispettata l'altezza minima dal margine inferiore di 2,20 m e previo consenso del committente che per primo, a proprie spese, è stato autorizzato all'installazione della preinsegna sulla struttura di sostegno.

Articolo 13

Cartello pubblicitario

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con un sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi (manifesti, adesivi e similari). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

L'installazione di cartelli pubblicitari privati è consentita sul territorio Comunale solo ove tali mezzi non arrechino disturbo visivo agli utenti della strada e non siano veicolo di distrazione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

I cartelli pubblicitari privati dovranno essere collocati sul territorio comunale, secondo le indicazioni riportate nel Piano Generale degli Impianti, il quale farà specifico riferimento, per ogni via cittadina, al numero di cartelli pubblicitari privati che potranno essere installati, nonché alle limitazioni dimensionali.

I cartelli pubblicitari pubblici e privati dovranno essere installati ad una altezza minima dal margine inferiore di m 2,20 e dovranno essere realizzati con caratteristiche omogenee, in particolare riguardo ai colori del bordo perimetrale e dei basamenti d'appoggio, secondo quanto indicato dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Articolo 14

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

Le disposizioni di cui all'art. 52 del DPR 495/92 si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

Articolo 15

Pubblicità sui veicoli

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 57 del DPR 495/92, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra

loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno del veicolo è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del C.d.S.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Sono ammessi i veicoli cosiddetti auto-pubblicitari immatricolati per uso speciale, purché provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo, secondo quanto disposto dall'art. 203 del DPR 495/92.. Tali veicoli (c.d. vele pubblicitarie) utilizzati per fare pubblicità devono essere in movimento (pubblicità mobile), in quanto trattandosi di veicoli cosiddetti autopubblicitari occorre rispettare l'uso a cui sono adibiti. Tali mezzi non possono essere utilizzati per fare pubblicità in sosta prolungata nel tempo. Il Ministero dei Trasporti ha individuato nel periodo di 48 ore, ricavabile dall'art. 6, comma 4, lett. f del C.d.S., il limite massimo perché si possa ritenere la pubblicità collocata in sede fissa e quindi soggetta all'apposita autorizzazione.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI

MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 16

Publicità fonica

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, per ciascun punto di pubblicità ai sensi dell'art. 15 comma 5 D. Lgs. 507/93, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse, la pubblicità fonica è vietata a meno di 500 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto, fatta eccezione per la pubblicità fonica di messaggi informativi ad interesse collettivo effettuata dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti da essa autorizzati a tale scopo.

La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, entro i centri abitati, dal Sindaco del Comune. È consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e comunque nel rispetto dell'ordinanza Sindacale vigente in materia di inquinamento acustico in occasione dello svolgimento di attività comportanti l'impiego di sorgenti sonore.

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19:30 ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 495/92 ed è autorizzata, fatte salve le diverse disposizioni in materia, dall'ente proprietario della strada.

Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa nazionale vigente.

La comunicazione relativa alla pubblicità fonica deve essere presentata all'ufficio competente almeno due giorni non festivi prima della sua effettuazione. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità dovrà essere assolto contestualmente alla comunicazione, qualora sia dovuto.

Articolo 17

Manifesto, striscione, stendardo, locandina

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si considera «manifesto» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli impianti d'affissione.

L'affissione di manifesti o cartelli di manifestazioni potrà essere estesa agli impianti di affissioni Comunali esclusivamente destinati alla divulgazione di eventi sul territorio Comunale, previo consenso dell'Amministrazione Comunale. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Si considera «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli previo rilascio di apposita autorizzazione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali previo rilascio di apposita autorizzazione.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso, con l'obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Presso le aree interessate dallo svolgimento della manifestazione autorizzata, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, potranno essere esposti gli striscioni degli sponsor dell'evento, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché ai 10 giorni antecedenti e alle 48 ore successive allo stesso, con l'obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi.

Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0. Il bordo inferiore di striscioni posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,1 rispetto al piano stradale.

L'esposizione di stendardi, striscioni e manifesti per il lancio di iniziative commerciali è consentita solo sull'area di pertinenza dell'attività commerciale. Tale esposizione è limitata al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle 48 ore successive allo stesso, con l'obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi.

Per la promozione di attività, manifestazioni, eventi, ecc. organizzati dal Comune o da esso patrocinate, è consentita previo consenso dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltreché ai 10 giorni antecedenti ed alle 48 ore successive allo stesso, con

l'obbligo di ripristino del preesistente stato dei luoghi, l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali o simili posate direttamente al suolo. Le strutture sandwich delle edicole che riportano i soli titoli dei giornali sono escluse dal presente Regolamento.

L'esposizione di locandine, manifesti, volantini, cartoncini e simili, per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali, è consentita esclusivamente sulle vetrine di pertinenza dei pubblici esercizi o all'interno degli stessi, previo il consenso del titolare e del pagamento dell'imposta sulla pubblicità qualora dovuta. In qualsiasi altro luogo è vietata la loro affissione.

Articolo 18

Modalità di effettuazione della pubblicità attraverso volantini e similari

Si definisce "volantino" l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

In tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione presso l'Ufficio competente di una comunicazione/dichiarazione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, che deve pervenire almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti elementi:

- 1) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- 2) periodo di effettuazione del volantinaggio;

- 3) dichiarazione della zona interessata;
- 4) numero di persone che espletano il servizio;
- 5) numero dei volantini che si intendono distribuire;
- 6) copia del volantino allegato;
- 7) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria comprensivo dell'eventuale cauzione;
- 8) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Ufficio competente avrà cura di trasmetterne copia della su menzionata comunicazione/dichiarazione al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tributi.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino o di altro materiale pubblicitario, è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del D. Lgs. 507/93 per ciascuna persona impegnata

nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a) è vietato il getto dei volantini, sia da persone appiedate, che da veicoli in corsa od in sosta;
- b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c) è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- d) è vietata la posa di più di un volantino per ogni cassetta postale;
- e) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta;
- f) è vietata la distribuzione di volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie, in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;
- g) è vietata la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni indicate dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, da € 25 ad € 155, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981.

Sono considerati responsabili in solido del mancato rispetto dei divieti indicati dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo, sia il richiedente che l'autore materiale della violazione. Qualora non sia individuato l'autore materiale delle violazioni, il responsabile per il mancato rispetto dei divieti indicati dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo è il richiedente.

Prima dell'inizio dell'attività di distribuzione dei volantini la Ditta/Società interessata deve essere in possesso della comunicazione/dichiarazione regolarmente vistata dall'Ufficio competente e di giubbetti rifrangenti da assegnare a ciascun operatore impegnato nell'attività di distribuzione, atti a tutelarne l'incolumità fisica. Il personale addetto alla distribuzione deve essere provvisto di copia della comunicazione/dichiarazione inerente la distribuzione di volantini di altro materiale pubblicitario regolarmente vistata.

La Ditta/Società soggetta a sanzioni non ancora pagate non potrà chiedere la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario. Nel caso di reiterazione, per tre volte, delle violazioni contestate, la Ditta/Società non potrà chiedere la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario per un periodo pari a 365 giorni. Per l'omessa od infedele comunicazione/dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 507/93 e dal presente regolamento.

Articolo 19

Pubblicità nei cantieri edili

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di striscioni o cartelli in materiali opachi non cartacei, qualora pubblicizzino imprese operanti sul cantiere, ditte fornitrici di materiali allo stesso, pubblicità per conto terzi o eventi di carattere socio-culturale. Tali striscioni o cartelli non possono avere una superficie maggiore di 10 mq. La superficie dell'insieme dei mezzi pubblicitari installati non può essere maggiore del 25% della superficie del ponteggio o della recinzione di cantiere, per ciascuna facciata. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano esclusivamente la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Solo sulle strutture temporanee dei cantieri edili degli edifici pubblici potranno essere installati cartelli e manifesti pubblicitari, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 20

Mezzi pubblicitari gonfiabili

E' vietato l'uso di mezzi pubblicitari gonfiabili sul territorio Comunale in quanto possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Fanno eccezione i mezzi pubblicitari gonfiabili da esporre in occasione di manifestazioni, che saranno autorizzati, solo dopo attenta valutazione del corretto inserimento degli stessi dal punto di vista sia ambientale e che della compatibilità con il C.d.S., limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento.

Articolo 21

Segno orizzontale reclamistico

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9 del DPR 495/92, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 22

Impianto di pubblicità o propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO IV

CARATTERISTICHE, LIMITI E DIVIETI

Articolo 23

Caratteristiche comuni delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del C.d.S.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera *fuori dai centri abitati*, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

Qualora i mezzi pubblicitari siano imposti da norme di legge specifiche che ne determinano dimensioni e posizionamenti, si applicano le medesime in deroga al presente regolamento.

Articolo 24

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Entro i centri abitati e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, le sorgenti luminose (ossia qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, *fuori dai centri abitati*, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari luminosi non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e le parafarmacie.

Articolo 25

Limiti all'installazione dei mezzi pubblicitari fissi e delle insegne di esercizio

Le insegne, le vetrine, le tende, le bacheche e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno e posti in opera a regola d'arte.

L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde. La collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

Al di sopra dei tetti degli edifici (intendendosi al di sopra della linea di gronda), siano essi piani o spioventi, non sono ammesse insegne di esercizio. In ogni caso le insegne non dovranno alterare la sagoma complessiva degli edifici stessi. Non potranno inoltre essere installate su terrazzi e balconi.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare o rendere pericolosa la circolazione.

E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Ufficio competente, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

E' ammessa su suolo pubblico la collocazione di insegne a totem destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici.

Articolo 26

Divieti

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti dall'art. 51 del DPR 495/92, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del DPR 495/92, ossia:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

I medesimi divieti indicati dal punto a) al punto h) del precedente comma, si applicano anche in caso di posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. La Soprintendenza ai monumenti e belle arti può, tuttavia, consentire il collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.

L'installazione dei mezzi pubblicitari sugli *edifici o zone urbanistiche vincolate* dal P.R.G. vigente o comunque sottoposti a tutela storico-testimoniale e paesaggistica, comprese le loro pertinenze, è soggetta, infatti, alla procedura disciplinata dal D.lgs n. 42/2004.. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza ai monumenti e belle arti previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 490/99.

CAPO V

DISTANZE MINIME

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 27

Distanze minime

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *entro i centri abitati*, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, derogate dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, del C.d.S.:

- a) 15 m prima e dopo dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dei segnali stradali di indicazione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 8 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli;
- d) 20 m dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari.

Le distanze sopra indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati. Non si applicano, altresì, per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ed entro i centri abitati alla distanza dal limite della carreggiata fissata dal presente regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del C.d.S.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza minima dal limite della carreggiata di mt 1,50 e comunque salvo diverse disposizioni normative vigenti.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 51 del DPR 495/92.

Articolo 28

Autorizzazione per i Mezzi Pubblicitari da installare su suolo pubblico

Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari consentiti al Capo II e III del presente Titolo, su suolo pubblico, dovrà formulare richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale. L'Autorizzazione verrà rilasciata dal Comune di Villa San Giovanni, oltre che per le strade comunali, anche per quelle statali,

provinciali e regionali, purché rientranti all'interno del centro abitato, previo rilascio di Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada, da allegare alla medesima richiesta.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del C.d.S. e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

All'autorizzazione, ove necessario, dovrà essere allegato, inoltre:

- il Nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42;
- l'Autorizzazione Ambientale rilasciata ai sensi dell'Art. 153 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- il Permesso a Costruire, rilasciato ai sensi del vigente T.U. in materia edilizia, DLgs n° 380 del 2001, qualora l'Impianto pubblicitario rientrasse nelle fattispecie di seguito riportate: 1) è di grandi dimensioni (superiori ai 18 mq); 2) è installato stabilmente al suolo pubblico 3) comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in via permanente.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve allegare alla relativa domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente, un'autocertificazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi del DPR n° 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contiene, in ordine di tempo, l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato.

Articolo 29

Autorizzazione per i Mezzi Pubblicitari da installare su suolo privato

Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari, consentiti al Capo II e III del presente Titolo, su suolo privato, dovrà formulare richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale. Il mezzo pubblicitario potrà essere installato su suolo privato o in facciata di fabbricato privato.

Se installato su suolo privato, localizzato in vista di una strada di proprietà comunale, o all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92, in vista di strade statali o provinciali, in allegato alla richiesta dovrà essere trasmesso il *Nulla Osta* dell'Ente proprietario, nonché apposita dichiarazione, redatta su modello fornito dall'amministrazione comunale, sottoscritta da parte del proprietario del suolo.

Se installato, invece, in facciata di fabbricato privato, localizzato in vista di una strada di proprietà comunale, o all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92, in vista di strade statali o provinciali, in allegato alla richiesta dovrà essere trasmesso il *Nulla Osta* dell'Ente proprietario, nonché apposita dichiarazione, redatta su modello fornito dall'amministrazione comunale, sottoscritta da parte del proprietario del fabbricato.

Inoltre, qualora l'Impianto pubblicitario rientrasse nelle fattispecie di seguito riportate: 1) è di grandi dimensioni (superiori ai 18 mq); 2) è installato stabilmente al suolo privato 3) comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in via permanente, in allegato alla richiesta di autorizzazione, dovrà essere trasmesso Permesso a Costruire, rilasciato dai competenti Uffici, ai sensi

del vigente T.U. in materia edilizia, DLgs n° 380 del 2001.

Valgono, per quanto compatibili, le disposizioni riportate all'articolo precedente.

Articolo 30

Validità dell'autorizzazione

Ai sensi dell'Art. 53, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato, producendo la documentazione indicata dall'ufficio competente all'espletamento delle procedure in materia.

Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'ottenimento degli eventuali Nulla Osta da parte degli Enti interessati.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento o non rinnovata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Articolo 31

Obblighi del soggetto che effettua la pubblicità

Ai sensi dell'Art. 54, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51 comma 9 del DPR 495/92, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

L'autorizzazione non esonera il titolare ad attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà l'Autorità Comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte del personale di vigilanza.

Articolo 32

Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, su ogni cartello, insegna d'esercizio ed altro mezzo pubblicitario deve essere saldamente fissata, in posizione visibile, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una *Targhetta identificativa* fornita dall'Ufficio competente, riportante i dati essenziali dell'autorizzazione stessa, ossia amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta

dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati in essa riportati. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

Per tutti gli Impianti pubblicitari autorizzati occorre inviare all'Ufficio in intestazione una *"Comunicazione di installazione di impianto pubblicitario su area pubblica o su area privata in vista di strade"*, così come da predisposta modulistica rilasciata dall'amministrazione comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, provvedendo nel medesimo periodo alla realizzazione dell'opera. Decorso tale termine il provvedimento di autorizzazione si intende decaduto.

Articolo 33

Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi e/o altri soggetti autorizzati, per gli aspetti di propria competenza.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata al soggetto titolare dell'autorizzazione e comunicata agli altri Uffici competenti.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 56 del DPR 495/92.

TITOLO III

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

L'effettuazione del Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

Il servizio di pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

Articolo 35

Definizione degli impianti di pubbliche affissioni

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Nel caso siano utilizzati spazi di immobili privati, l'utilizzo non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente e oltre ad essere costituiti da: vetrine per l'esposizione di manifesti, standardi porta manifesti, posters per l'affissione di manifesti, possono essere costituiti anche da:

- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- Bacheche;
- Totem;
- altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Sono vietate le affissioni dirette, fatta eccezione per gli impianti pubblicitari di proprietà privata regolarmente autorizzati, sui quali è consentita l'affissione diretta da parte del solo proprietario.

Articolo 36

Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni

Il presente Regolamento, con riferimento all'articolo 18 del D. Lgs. N. 507 15/11/1993, determina i quantitativi minimi degli impianti di affissione, ossia 12 mq./1000 abitanti, destinati per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica; per il 15% alle

affissioni necrologiche; per il 65% alle affissioni di natura commerciale. Tali misure potranno subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Articolo 37

Soggetto Passivo

Soggetto passivo è colui che richiede il servizio. Solidalmente obbligato al tributo è colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto.

Articolo 38

Modalità di richiesta di pubblica affissione

La richiesta di affissione, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, dovrà essere presentata all'Ufficio competente almeno 2 giorni lavorativi antecedenti alla data in cui dovranno essere affissi i manifesti o similari.

Nella richiesta di affissione dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici del richiedente;
- il numero dei manifesti o similari da affiggere e le loro dimensioni;
- la durata dell'affissione;
- l'esatta indicazione delle zone o degli spazi in cui dovrà essere eseguita l'affissione.

Articolo 39

Modalità di effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni

I committenti devono consegnare o far pervenire all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. A fronte dello stesso verrà rilasciata regolare ricevuta dall'addetto al servizio.

Le affissioni pubbliche devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza da ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, fatta salva la priorità delle affissioni di carattere istituzionale aventi carattere d'urgenza e comunque entro le 24 ore dall'avvenuta richiesta da parte del committente.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore ai dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'affissione superiore a 10 giorni, per mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso dei diritti sulle pubbliche affissioni già introitati per l'affissione non effettuata.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 40

Diniego di affissione

E' facoltà dell'Ufficio addetto alle affissioni, rifiutare l'affissione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica. In tal caso, l'Ufficio competente, entro 3 giorni dal ricevimento darà comunicazione motivata al richiedente. Il materiale consegnato resta per 15 giorni a disposizione del richiedente per il suo ritiro. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

TITOLO IV

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E REDAZIONE DEL PGI

Articolo 41

Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle pubbliche Affissioni, d'ora innanzi PGI, ha come obiettivo quello di regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari e degli impianti di pubblica affissione all'interno del centro abitato, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie, con riferimento all'arredo, all'impatto ambientale, al rispetto dei vincoli e alle norme sulla viabilità.

Il PGI, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro designato con delibera di Giunta Comunale e costituito dai funzionari comunali responsabili dei Settori Tecnico-Urbanistico, Economico- Finanziario e Polizia Municipale, nonché da altre professionalità ritenute utili. Qualora il servizio è affidato in concessione, farà parte del gruppo di lavoro anche un soggetto designato dal concessionario.

Il PGI è sottoposto a parere delle Commissioni Consiliari competenti che è dalle stesse espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere delle Commissioni o preso atto della

scadenza del termine senza osservazioni, procede alla stesura definitiva del PGI, che viene approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 42

Indirizzi per la redazione del PGI

L'approccio al Piano Generale degli Impianti pubblicitari deve tenere ben presente innanzitutto le caratteristiche del tipo di pubblicità di cui si occupa, che può essere suddivisa in due categorie principali, differenti tra loro per gli aspetti legislativi e tributari, per il tipo di servizio a cui sono soggette e per le modalità di esposizione del messaggio.

1) Pubblicità ordinaria esterna

Questo tipo di pubblicità è soggetta ad un'Imposta ed è regolamentata principalmente dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla definizione dei mezzi Pubblicitari, alle prescrizioni per l'installazione degli stessi dentro e fuori i Centri Abitati, alle distanze da rispettare all'interno dei Centri Abitati e alle deroghe consentite.

Allo scopo di razionalizzare le norme relative all'installazione, il PGI distingue questo tipo di pubblicità in *permanente e temporanea*.

La pubblicità permanente è quella esercitata su impianti fissati permanentemente al suolo o sui muri, anche con l'ausilio di supporti, per la cui installazione è necessario il rilascio di un'apposita autorizzazione, previa verifica della corrispondenza a quanto prescritto in merito dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

La pubblicità temporanea è di durata limitata nel tempo, inferiore a 12 mesi o frazioni, e può essere esercitata unicamente nelle posizioni previste dal PGI.

2) Pubbliche Affissioni

Nel rispetto di quanto disposto dal su menzionato D.Lgs. 507/93, si distingue questo tipo di pubblicità in Pubbliche Affissioni e Affissioni Dirette.

Le *Pubbliche Affissioni* sono soggette ad un Diritto a favore del Comune, e sono effettuate unicamente sugli impianti di proprietà comunale, per cui gli impianti esistenti e quelli nuovi da installare in base al PGI rientrano a far parte del patrimonio comunale.

Le *Affissioni Dirette* sono soggette ad un'imposta, e sono effettuate dai soggetti privati sugli appositi impianti. Sono vietate le affissioni dirette, fatta eccezione per gli impianti pubblicitari di proprietà privata regolarmente autorizzati, sui quali è consentita l'affissione diretta da parte del solo proprietario.

Articolo 43

Elaborazione del PGI

Il PGI prende atto della delimitazione del "centro abitato" e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti *fuori dal centro abitato*, invece, sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

All'interno del centro abitato, per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario, il PGI prevederà:

- le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il territorio comunale, al fine di applicare le norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari, viene suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

- **Zona A1: Zone vincolate**

Sono le aree che comprendono le zone a carattere prevalentemente storico e/o di particolare pregio ambientale. Zone urbanistiche o edifici vincolati dal P.R.G. vigente o comunque sottoposti a tutela storico-testimoniale e paesaggistica, comprese le loro pertinenze, soggette, quindi, alle procedure disciplinate dal D.lgs n. 42/2004.. In tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia, privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale.

- **Zona A2: Centro abitato**

Questa zona individua tutte le aree perimetrate come centri abitati ai sensi del C.d.S., caratterizzate dalla presenza di insediamenti residenziali-misti, secondo quanto indicato nella deliberazione della G.C. n° 562, del 19.10.1993, così come rettificata dalla Deliberazione della G.C. n° 59, del 23.07.2010, che prevede la delimitazione del centro abitato di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 del C.d.S.

- Zona A3: Extraurbana

Aree esterne ai centri abitati, comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane.

Il Piano degli Impianti pubblicitari dovrà contenere, quindi:

- 1) una *Relazione descrittiva*;
- 2) una "*Zonizzazione del Territorio urbano*", che determini gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere installati i mezzi di pubblicità esterna, pubblica affissione e affissione diretta;
- 3) le "*Norme Tecniche*" che definiscono le distanze minime e le modalità per l'installazione degli impianti di pubblicità esterna, pubblica affissione e affissione diretta, nonché le norme per le insegne d'esercizio;
- 3) la *cartografia* del progetto di distribuzione degli impianti;
- 4) le "*Schede di progetto degli impianti pubblicitari*" e le "*Schede di progetto per pubbliche affissioni*".

Articolo 44

Il PGI e gli impianti pubblicitari

La parte del Piano che riguarda la pubblicità effettuata su impianti installati prevalentemente per iniziativa privata, ad eccezione delle insegne di esercizio, deve prevedere la suddivisione del territorio comunale in ambiti di intervento, in armonia con la realtà urbana, all'interno dei quali i mezzi pubblicitari risultano modulati in base alle esigenze di maggiore o minore tutela del territorio comunale. Questo strumento consente di individuare le forme di pubblicità compatibili con l'ambiente circostante. Tale suddivisione è, inoltre, supportata dalla normativa che garantisce l'esercizio della pubblicità all'interno di precisi limiti, quali il rispetto delle distanze e delle posizioni consentite.

Occorrerà prevedere per ogni Zona, e specificatamente per ogni Via, la quantità massima di impianti pubblicitari, suddivisi per singole categorie (cartello, striscione, locandina ecc), che potrà essere installata, individuando criteri opportuni per l'assegnazione alle ditte richiedenti.

Occorre procedere alla "*Zonizzazione del Territorio urbano*" o Azzonamento territoriale, provvedendo a realizzare una:

- *cartografia* inerente le zone urbanistiche o edifici vincolati dal P.R.G. vigente o comunque sottoposti a tutela storico-testimoniale e paesaggistica, comprese le loro pertinenze, soggette quindi alle procedure disciplinate dal D.lgs n. 42/2004;
- *cartografia- censimento* degli impianti pubblicitari esistenti;

- *cartografia- progetto* degli impianti pubblicitari che potranno essere installati sul territorio comunale;
- le *schede progetto* degli impianti pubblicitari.

Articolo 45

Il PGI e le pubbliche affissioni

Nella redazione del PGI si determinerà la consistenza, tipologia, categoria, destinazione e localizzazione degli impianti di proprietà destinati alle pubbliche affissioni.

La parte del Piano che si occupa delle Pubbliche Affissioni richiede:

- l'Analisi puntuale dell'esistente, attraverso il censimento dell'impiantistica di proprietà comunale;
- la previsione dei nuovi impianti, per i quali deve essere individuata anche la localizzazione;
- l'eventuale integrazione e redistribuzione delle superfici (ripartizione delle superfici affissionistiche tra istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e commerciali, nonché la quantificazione delle Affissioni dirette da affidare ai soggetti privati).

Dunque, occorre procedere alla "*Zonizzazione del Territorio urbano*" o Azzonamento territoriale, provvedendo a realizzare una :

- *cartografia* inerente le zone urbanistiche o edifici vincolati dal P.R.G. vigente o comunque sottoposti a tutela storico-testimoniale e paesaggistica, comprese le loro pertinenze, soggette, quindi, alle procedure disciplinate dal D.lgs n. 42/2004.
- *cartografia- censimento* degli impianti di pubbliche affissioni esistenti;
- *cartografia- progetto* degli impianti di pubbliche affissioni che potranno essere installati sul territorio comunale;
- le *schede progetto* degli impianti di pubbliche affissioni.

TITOLO V
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46

Funzionario responsabile

Agli effetti del presente regolamento, per "Imposta" e per "Diritto", s'intendono rispettivamente l'Imposta comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Nel caso di gestione diretta, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 47

La gestione in concessione

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui all'articolo precedente (funzionario responsabile) spettano al concessionario. La scelta della forma per la gestione del servizio è di

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI; REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

competenza dell'Amministrazione comunale che, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad un concessionario secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.s. m.m. i.i.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.

Circa il conferimento della concessione, il corrispettivo del servizio, le cause di incompatibilità, la decadenza dalla concessione, la disciplina del servizio in concessione, l'iscrizione all'albo, la cancellazione dall'albo dei concessionari si applicano gli artt. dal 26 al 34 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e s.s. m.m. i.i.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

CAPO II

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 48

Presupposto dell'imposta

Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo citato.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Articolo 49

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 il soggetto passivo dell'Imposta di Pubblicità è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo proroghe, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'utente che non intende più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio, deve procedere alla rimozione entro il 31 Dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, presso l'Ufficio competente o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, è tenuto a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente, rivolgendosi al settore dei servizi tributari del Comune o,

qualora vi sia, al Concessionario del Servizio, esibendo la ricevuta del Versamento in qualsiasi momento a richiesta del personale di vigilanza.

Articolo 50

Modalità di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti gli stessi soggetti, collocate con un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari.

E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da lettere separate applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Articolo 51

Riduzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 52

Esenzioni dall'imposta comunale sulla pubblicità

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 53

Pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/93 (pubblicità di tipo permanente) per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, mediante ricevuta quietanzata dal Funzionario Responsabile o suo delegato.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno

successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

CAPO III

APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 54

Il Diritto Comunale sulle pubbliche affissioni

Il presente regolamento integra la disciplina della gestione del servizio delle Pubbliche affissioni e del pagamento del Diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo citato.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.

Le tariffe del Diritto e le relative maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e dalle deliberazioni del Comune.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Per le affissioni a carattere d'urgenza, ovvero da effettuare durante le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo per ciascuna commissione previsto dall'art. 22 del D. Lgs 507 del 15 novembre 1993.

Articolo 55

Riduzioni del diritto

Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 56

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 57

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a fronte del quale verrà rilasciata regolare ricevuta dal Funzionario Responsabile del servizio o suo delegato.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni vigenti in materia.

In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs.507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Visti i termini di accertamento previsti dalla legge, è fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Articolo 58

Rimborso dei diritti pagati

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione del Diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 59

Prescrizioni

I termini di prescrizione in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sia per il Comune, quanto per il contribuente, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 60

Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo previsto dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione prevista dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.

Articolo 61

Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/93.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, alla redazione e all'aggiornamento del PGI, nonché a quanto previsto dall'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 62

Corpo di Polizia Locale - Settore Vigilanza ed Attività Produttive e Ufficio di Staff del Sindaco

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Vigilanza

E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

La direzione centrale di cui sopra ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio e può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle Finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n.507/93, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 63

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è divenuta esecutiva a norma dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 64

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *“Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.1994, nonché il *“Regolamento per la distribuzione della pubblicità porta a porta o in aree e spazi pubblici aperti al pubblico”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 17.11.2010.

Articolo 65

Norma di richiamo

Per quanto non espressamente disposto o richiamato al presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs 285/92, al DPR 495/92, al D. Lgs n° 507 del 15.11.1993, nonché alla normativa vigente.

Articolo 66

Norme transitorie

Sino alla data di entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti, l'Ufficio competente rilascia le autorizzazioni inerenti le richieste di installazione delle Insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari temporanei, previa verifica del rispetto della normativa vigente.

Le autorizzazioni che al 31.12.2011 risultano regolarmente rilasciate ai sensi della normativa vigente, si intendono prorogate sino alla data di entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti, previa richiesta di rinnovo da parte degli interessati ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, ad intervenuta scadenza.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere dovranno essere adeguati alle norme previste dal PGI entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e nel caso in cui, non rispondendo ai nuovi requisiti, non potessero essere resi conformi, dovranno essere rimossi entro il medesimo termine.

In caso di inadempienza da parte dei titolari delle autorizzazioni, provvederà il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni al C.d.S., con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia dell'impianto pubblicitario.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità da parte dell'Ente, per motivi di pubblica utilità, di revocare le autorizzazioni rilasciate, nonché denegare il rinnovo delle stesse, ordinando la rimozione dell'impianto pubblicitario con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.